



CITTA' DI SQUINZANO

Provincia di Lecce

Comune di Squinzano, Via Matteotti 24 - 73018 Squinzano (LE)

Tel. 0832/1778900 – pec: comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it

Sito istituzionale: www.comune.squinzano.le.it

UFFICIO CASA

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI E/O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI SQUINZANO – (L. R. n. 10/2014 E S.M.I.).
--

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CASA

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 10 “*Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*” e s.m.i.;

RENDE NOTO

che è indetto, ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 10 “*Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*” e s.m.i. **BANDO DI CONCORSO** per la formazione della graduatoria finalizzata alla assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Squinzano (Le), salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

I cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio di E. R. P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando.

Si precisa che gli interessati all'assegnazione possono partecipare a una sola assegnazione in ambito regionale.

1. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1.1 E' ammesso a partecipare al presente bando al fine di conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

- a) chi ha la cittadinanza italiana oppure di altro Stato appartenente all'Unione Europea. Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 ter, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

- b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Squinzano;
- c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato sul territorio italiano; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard previsti nell'articolo 10, comma 2 della L.R. n. 10/2014 e s.m.i.;
- d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o non abbia esercitato l'opzione per il trasferimento in proprietà di immobile ad uso abitativo condotto in locazione ai sensi dell'articolo 23 *“Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili”* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; chi ha perso incolpevolmente il diritto alla proprietà o al contributo regionale;
- e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso. In particolare il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a **€ 18.400,00** giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 1849 del 21/11/2025. Il reddito di riferimento è quello imponibile di tutto il nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione fiscale. Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di euro 516,46 per ogni figlio che risulti fiscalmente a carico e/o minori; qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati compresi quelli esentasse secondo quanto indicato dall'articolo 49, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Sono esclusi, dalla determinazione del reddito, l'indennità di accompagnamento, il trattamento di fine rapporto e l'assegno di cura per i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o da atrofia muscolare spinale (SMA) e per i pazienti non autosufficienti gravissimi;
- f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g) chi non occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1bis, della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015);

- h) il richiedente che non abbia subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo.

1.2 Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- a) conviventi more uxorio;
- b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

1.3 I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del punto 1.1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

2.1 Entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 11/11/2026, chi ha interesse dovrà far pervenire in Comune apposita domanda, in bollo da € 16,00, utilizzando esclusivamente il modello allegato, alternativamente con una delle seguenti modalità:

- **mediante consegna a mani** all'Ufficio Protocollo del Comune presso il Palazzo Municipale in via Matteotti n. 24 – 73018 SQUINZANO (Le), nei giorni ed orari di apertura al pubblico (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00);
- **mediante inoltro al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:** comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it avente ad oggetto: “DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P.”. Le domande trasmesse tramite posta elettronica certificata con i relativi allegati devono essere sottoscritte e **obbligatoriamente riprodotte in formato pdf**.

A tal proposito, si precisa che il predetto indirizzo è abilitato a ricevere sia da posta elettronica certificata (pec) che da posta elettronica ordinaria (peo).

2.2 Nel predetto modello di domanda, formulata in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sono indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l'ammissione al concorso e per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2.3 Con la firma da apporre in calce alla domanda, a pena di esclusione, il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e produce, a corredo, l'idonea documentazione probatoria anche del possesso dei requisiti, così come previsti nel presente bando di concorso.

2.4 Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

2.5 Le domande devono essere corredate, a pena di esclusione, di copia di documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità.

2.6 Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale e delle altre leggi speciali in materia di falsità negli atti e comporteranno in ogni caso l'esclusione dalla graduatoria.

2.7 Costituisce causa di esclusione:

- la presentazione della domanda oltre il termine previsto nel bando o in forma diversa da quelle prescritte;
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte dell'interessato;
- la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

3. PUNTEGGI

3.1 Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10/2014 e s.m.i.:

a1) reddito del nucleo familiare richiedente, determinato ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e della presente legge, non superiore ai seguenti limiti:

- a) inferiore a una pensione sociale: punti 4;
- b) inferiore a una pensione minima INPS: punti 3;
- c) inferiore a una pensione minima INPS più una pensione sociale: punti 2;

a2) nucleo familiare composto:

- a) da 3 a 4 unità: punti 1;
- b) da 5: punti 2;
- c) da 6: punti 3;
- d) da 7 ed oltre: punti 4;

a3) nucleo mono-genitoriale con uno o più minori a carico: punti 2;

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantasettesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 2;

a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 2.

Tale punteggio è attribuibile:

- a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;
- b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: punti 2.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento, ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacustici ai sensi della legge 11 ottobre 1999, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi);

a7) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, e da enti del terzo settore convenzionati con la pubblica amministrazione, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o a seguito di assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio per disagio abitativo di cui all'articolo 4, comma 11: punti 4.

N.B. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio;

a8) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal comune, non era destinato ad abitazione: punti 2.

a9) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2.

N.B. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;

a10) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10:

- a) oltre 1 persona in più: punti 1;
- b) oltre 2 persone in più: punti 2;
- c) oltre 3 persone in più: punti 3;

a11) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: punti 1;

a12) richiedenti che devono abbandonare o abbiano abbandonato da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento

edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 6;

a13) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: punti 6.

N.B. Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare come definito dall'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2014 (Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosità incolpevole), ai sensi del quale:

1) Per morosità incolpevole s'intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

2) La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;*
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;*
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;*
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;*
- cessazioni di attività libero - professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;*
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali*

a14) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi dell'articolo 3, del comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014 e s.m.i.: punti 1.

3.2 Il punteggio di cui alle lettere a8) e a9) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;

3.3 Non sono cumulabili i punteggi:

- a4) con a6);
- a8) con a9);
- a13) con a14);
- a13) e a14) con a8), a9), a10), a11) e a12).

3.4. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, la priorità è data a chi possiede la situazione economica meno favorevole, rilevata dal dato ISEE ordinario. Qualora persista la parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

3.5 I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

3.6 Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva prevista nell'articolo 13 della L.R. n. 10/2014 e s.m.i.

N.B.: PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI CUI AL PRESENTE BANDO, IL CONCORRENTE DEVE DICHIARARE, NELL'APPOSITO MODELLO DI DOMANDA, DI TROVARSI IN UNA O PIÙ CONDIZIONI INDICATE E PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE DEL CASO.

Qualora il concorrente richieda il punteggio relativo a locali impropriamente adibiti ad alloggio, a locali ant igienici nonché a locali sovraffollati, il Comune di Squinzano si riserva di effettuare appositi sopralluoghi con un preavviso massimo di tre giorni.

La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e dell'eventuale documentazione allegata.

4. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

4.1 Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, l'ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente. Insieme alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

4.2 Il Comune, in qualunque momento, si riserva di chiedere la documentazione ed ogni utile elemento comprovante la situazione denunciata nella domanda, assegnando un termine di cinque giorni dalla richiesta, a pena di non attribuzione del punteggio.

4.3 Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate alla Commissione provinciale di cui all'art. 42 della L.R. n. 10/2014 e s.m.i., per il tramite dell'ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla succitata Commissione.

4.4 La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

4.5 L'Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, nelle modalità di cui al comma 7 dell'art. 4 della L.R. n. 10/2014 e s.m.i.

4.6 Sulla base delle risultanze della graduatoria generale definitiva, verranno redatte distinte graduatorie speciali, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale e, precisamente, per le seguenti categorie di richiedenti:

- richiedenti che abbiano superato il sessantasettesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico (lettera a4);
- famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio (lettera a5);
- nuclei familiari con presenza di disabili, intesi quali cittadini affetti da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento, ovvero, se minori, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacustici ai sensi della legge 11 ottobre 1999, n. 289 (lettera a6)

4.7 Le suddette graduatorie speciali saranno valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

4.7 Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, la priorità è data a chi possiede la situazione economica meno favorevole, rilevata dal dato ISEE ordinario. Qualora persista la parità di punteggio, è effettuato un sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante da tenersi in seduta pubblica, previo avviso da pubblicarsi almeno tre giorni prima all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.

4.8 La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva e tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quelle eventualmente precedenti.

5. VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

5.1 Prima dell'assegnazione degli alloggi verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione di cui al punto 1 del presente bando.

5.2 Il mutamento dei requisiti di cui al punto 3 del bando, lettere a1), a2), a3) e a5), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a8) ad a14) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a14), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

5.3 Il Comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti di accesso di cui al punto 1 del presente bando o di quelli di valutazione di cui al punto 3, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere vincolante alla Commissione di cui all'art. 42 della L.R. n. 10/2014 e s.m.i..

5.4 Il Comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

6. DISPONIBILITA' DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE

6.1 L'ente proprietario o gestore degli alloggi è tenuto a comunicare al comune l'elenco degli alloggi da assegnare.

6.2 Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, l'ente attuatore è tenuto a comunicare tempestivamente al comune la data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva disponibilità degli alloggi stessi. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, l'ente gestore è tenuto a dare comunicazione al comune della presunta data di rilascio non appena nota e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità. Gli alloggi che si rendono liberi per la riassegnazione devono essere adeguati ai fini dell'assegnazione.

6.3 In caso di mancata assegnazione degli alloggi da parte del comune, quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'ente attuatore il canone di locazione minimo e gli eventuali servizi maturati nel periodo di mancata assegnazione; nulla è dovuto da parte del comune in caso di alloggio non adeguato.

7. ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

7.1 L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'ufficio comunale competente tenendo conto della graduatoria definitiva e dello standard alloggiativo che deve essere rispettato salvo quanto previsto dal successivo punto 7.4

7.2 È adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, come definita dall'articolo 6 dell'allegato A della D.G.R. n. 1941 del 21 dicembre 2023 "Aggiornamento dei limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata e parziale modifica della Deliberazione del Consiglio regionale n. 76 del 02 maggio 1996", sia non inferiore a 45 metri quadrati.

In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a) 45 metri quadrati per nuclei familiari composti da una o due persone;
- b) 55 metri quadrati per nuclei familiari composti da tre persone;
- c) 70 metri quadrati per nuclei familiari composti da quattro persone;
- d) 85 metri quadrati per nuclei familiari composti da cinque persone;
- e) 95 metri quadrati e oltre per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

7.3 Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, come definita dall'articolo 6 dell'allegato A della D.G.R. n. 1941/2023, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo previsto nel punto 6.2

7.4 Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune, soluzioni valide né ai

fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

8. SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

8.1 Il Comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente punto 6, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

8.2 La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo previsto dal precedente punto 7, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

8.3 In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

8.4 Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui al precedente punto 7.2.

8.5 I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.

8.6 In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

8.7 Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

8.8 Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente proprietario/gestore che comunica al Comune la data di consegna dell'alloggio e il nominativo dell'assegnatario.

8.9 L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

8.10 La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 10/2014 e s.m.i..

8.11 Il contratto di locazione e i regolamenti sottoposti alla disciplina della L.R. n. 10/2014 e s.m.i. sono quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale del 9 maggio 2017, n. 685 "Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10. Approvazione contratto-tipo di locazione – art. 11, commi 11 e 12 e approvazione Regolamento - tipo per l'autogestione dei servizi comuni da parte degli assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale art. 35, comma 4". Con la stipula del contratto l'ente gestore consegna all'assegnatario i regolamenti previsti nella D.G.R. n. 685/2017

9. ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

9.1 L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.
- b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

9.2 In presenza delle condizioni di cui sopra, comunque accertate dal comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

9.3 Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione di cui all'art. 42 della L.R. n. 10/2014 e s.m.i., per il tramite dell'ufficio comunale competente.

9.4 Il medesimo ufficio comunale, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alla proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

9.5 La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, rende il proprio parere vincolante.

9.6 Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.

9.7 L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

10. DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

10.1 La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

- a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna;
- b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli.
- c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso.
- d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali.
- e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18 della L.R. n. 10/2014 e s.m.i.;
- f) si renda autore di delitti di violenza domestica, ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni della legge 15 ottobre 2013, n. 119.

10.2 Il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione ai sensi dell'articolo 3 bis del d.l. 93/2013.

10.3 Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione.

10.4 La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

10.5 Il comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile. La concessione di tale termine non è applicabile alla fattispecie di cui al punto 10.2.

10.6 Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che fino al rilascio dell'alloggio deve essere corrisposta una indennità di occupazione senza titolo, determinata ai sensi dell'accordo locale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini per la stipula di contratti concordati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). In caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10 mila.

11. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 10/2014 e s.m.i.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al presente avviso, nel rispetto D. lgs. n. 196/2003, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. n. 101/2018.

Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Squinzano a seguito della partecipazione all'avviso in oggetto, si rappresenta che il Comune di Squinzano, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati conferiti con la domanda allegata al presente avviso, con modalità manuali, informatiche e telematiche, in particolare per l'esecuzione dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione delle istanze pervenute, nonché di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente l'avvio del procedimento finalizzato alla partecipazione all'avviso. I dati acquisiti nell'ambito della procedura saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell'Ufficio Casa e dell'Ufficio Politiche Sociali. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per lamentare una violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali e di ottenere dal Comune di Squinzano, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L'apposita istanza al Comune di Squinzano è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, tel. 0832/1778900.

13. CONTATTI

Ufficio comunale competente: Ufficio Casa c/o piano terra Sede Municipale sita in via Matteotti n. 24 – 73018 SQUINZANO (Le)

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Luigi P. OREFICE

Tel: 0832/1778918

Mail: orefice.luigi@comune.squinzano.le.it

Pec: comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it

14. ALLEGATI

E' allegato al presente bando, per costituirne parte integrante e sostanziale, il *fac simile* di domanda di partecipazione.

Squinzano (Le), 12/10/2026

Il Responsabile dell'Ufficio Casa

Dott. Luigi P. Orefice

OREFICE
LUIGI
PRIMALDO
12.10.2026
12:52:12
GMT+02:00

